

Il sotto riportato Ordine del giorno presentato dai consiglieri Di Padova, Carpentieri, Venturelli, Poggi, Morini, Forghieri, Bortolamasi, Baracchi, Liotti, Lenzini, Arletti, De Lillo, Fasano e Pacchioni (PD), così come emendato in corso di seduta (emendamento prot. 191409 presentato dal consigliere Chincarini ed emendamento prot. 191421 presentato dai consiglieri Di Padova e Rabboni) è stato approvato dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28

Consiglieri votanti: 28

Favorevoli 24: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolotti, Bussetti, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fantoni, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Rabboni, Rocco, Scardozi, Stella e Trande.

Contrari 4: i consiglieri Galli, Morandi, Pellacani e Santoro.

Risultano assenti i consiglieri Bortolamasi, Montanini, Poggi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

#### “Premesso che:

- Il primo atto normativo in materia risale al 1965 quando, con Legge n. 675, recante “Disposizioni contro la mafia”, comincia ad essere disciplinato l’istituto della confisca;
- Il 13 settembre del 1982 viene approvata la Legge n. 646/1982 detta “Rognoni – La Torre”, che oltre ad introdurre per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano il reato di “associazione mafiosa” (articolo 416 – bis), stabilisce la confisca dei beni rinvenuti nella proprietà diretta o indiretta dell’indiziato e il loro preventivo sequestro. Ciò in base a quanto sosteneva La Torre, ovvero che: “uno degli elementi fondamentali per sconfiggere le mafie è procedere al loro impoverimento confiscando loro tutti i beni e i patrimoni acquisiti mediante l’impiego di denaro frutto di attività illecite”.
- Il Decreto Legge n. 230/1989 (che modifica la Legge n. 575/1965) prevede all’art 1 quanto segue: “Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. L’amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione dell’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato e all’art. 2 quanto segue: “Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell’art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l’amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite”.
- La Legge n. 55/1990 introduce nuove ulteriori modifiche e consente il sequestro e la confisca dei beni nei casi in cui la misura di sorveglianza speciale non sia applicabile, ad esempio nei casi in cui il soggetto sia assente o residente all’estero.
- Il decreto legge n. 356/1992 stabilisce la temporanea sospensione

dell'amministrazione dei beni

utilizzabili per svolgere attività economiche se queste possono agevolare l'attività dei soggetti sottoposti a una misura di prevenzione personale o a procedimenti penali per delitti di associazione mafiosa, sequestro ed estorsione, con l'intento di ampliare le azioni di contrasto all'ingresso delle mafie nel mondo economico.

- Solo dopo le stragi di mafia degli anni Novanta, si comincia a prevedere non soltanto la confisca ai mafiosi del loro patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario, ma anche il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, anche sotto la forte spinta delle associazioni di promozione della legalità ed antimafia.
- Il 7 marzo del 1996, la Legge n. 109 introduce le "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1994, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282". Si tratta di una legge di iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di un milione di firme da parte dell'associazione Libera. Questa legge stabilisce che i beni dei quali sia stata accertata la proprietà da parte di soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose vengono confiscati, vale a dire sottratti definitivamente a coloro che ne risultano proprietari. Questi beni sono rappresentati da immobili (case, terreni, appartamenti, box, ecc.), da beni mobili (denaro contante e titoli) e da aziende. Secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, i beni immobili possono essere usati per finalità di carattere sociale. Questo significa che essi possono essere concessi dai comuni, a titolo gratuito, a comunità, associazioni di volontariato, cooperative sociali e possono diventare scuole, comunità di recupero per tossicodipendenti, case per anziani, ecc. Nelle regioni meridionali, ad esempio, sono sorte delle Cooperative sociali di giovani che coltivano terreni confiscati alle organizzazioni mafiose producendo pasta, vino e olio.
- Ad integrazione della normativa statale vanno ricordati i numerosi provvedimenti assunti dalle regioni che, nell'ambito delle leggi volte a contrastare la criminalità organizzata e a favorire percorsi di legalità, hanno approvato misure volte a favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati, soprattutto attraverso diverse forme di finanziamento (contributi, fondi di rotazione, fondi di ammortamento prestiti) per progetti di riutilizzo dei beni.
- Che L'Emilia-Romagna si è già dotata di strumenti normativi, alcuni dei quali riconosciuti come buone pratiche persino dall'ONU, come ad esempio la legge 3 del 2011 sulla prevenzione del crimine organizzato e la promozione della cittadinanza responsabile per la legalità

#### **Considerato che:**

- Nonostante diversi problemi e criticità, la legge ha portato a sperimentazioni interessanti e a recuperi che hanno permesso di far lavorare migliaia di giovani uomini e donne che tutti i giorni si confrontano con rischi e minacce dei clan locali, consapevoli sono solo di essere stati depauperati economicamente ma anche che battaglie di questo genere costituiscono un duro colpo alle mafie;
- Nel recente DECRETO-LEGGE RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, sono state previste modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare si vedano le modifiche ai commi 5, 6 e 7 sostituiti dai seguenti da: "5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile".

- in pratica ora il Governo introduce la possibilità di vendita non più soltanto a enti pubblici, fondazioni bancarie o cooperative di lavoratori di Forze di polizia, ma "al migliore offerente", così superando del tutto il principio di uso sociale dei beni confiscati alla mafia.
- inoltre, entro centoventi giorni, l'acquirente può chiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (cioè con condono edilizio)
- Tale disposizione è da ritenersi grave e pericolosa ed ha generato anche preoccupazioni tra le associazioni che si occupano quotidianamente di lotta alla criminalità organizzata e più in generale nel mondo dell'associazionismo (Acli, Arci, Avviso Pubblico, Centro Studi "Pio La Torre", Legambiente, Libera, Cgil, Uil);

#### **Considerato altresì che:**

- La possibilità di estendere la vendita ai privati dei beni confiscati è una scelta politica assai discutibile per non dire pericolosa, a causa dell'altissimo rischio di infiltrazioni che queste operazioni possono comportare.
- infatti, è assai concreta la possibilità che i beni ritornino, di fatto, nelle mani di quei soggetti a cui sono stati sottratti.

#### **Valutato che:**

- Risultano essere 35 i beni confiscati nella provincia di Modena suddivisi tra i comuni di Formigine, Maranello, Nonantola, Castelfranco Emilia e Modena stessa. Il comune con la maggior concentrazione di beni confiscati è Nonantola, con 17; il comune è stato contattato ma non sono state ricevute risposte riguardo eventuali riassegnazioni dei beni o possibili utilizzi futuri, eccezion fatta per un immobile in affidamento all'Arma dei Carabinieri, destinato a conversione in caserma. Segue Formigine con 6 beni confiscati, Maranello e Modena con 5 e infine Castelfranco Emilia con 2. Tutti questi comuni, a seguito della richiesta di informazioni sulla riassegnazione, hanno comunicato che ancora nessun bene è stato affidato loro in gestione. Interessanti risvolti per il comune di Sassuolo sono emersi dalle ultimissime operazioni della Guardia di Finanza di Modena che hanno portato al sequestro di un cospicuo numero di beni, ma non è ancora possibile avere informazioni e dati certi a riguardo. Gli articoli della Gazzetta di Modena presi in considerazione rimandano in blocco all'inchiesta Aemilia, attualmente in corso nella Regione<sup>1</sup>.
- Dalla medesima fonte si apprende che il 90% dei beni confiscati non viene riutilizzato; secondo uno studio condotto dall'Università di Bologna: "appena 38 beni sono stati assegnati sugli oltre 300 confiscati in Emilia-Romagna. È il frutto

---

1 <http://emiliaromagna.confiscatibene.it/>

di una ricerca che abbiamo condotto all'interno del laboratorio di Data Journalism dell'Università di Bologna. Un team di 15 studenti, sei settimane di ricerche, decine di email inviate alle amministrazioni comunali per richiedere informazioni sui beni (spessissimo senza avere risposta), analisi dei dati incrociate tra le tabelle di Confiscati Bene (aggiornate al 31 dicembre 2015), le notizie di cronaca riportate online, i siti dei Comuni e delle associazioni. Lo scenario dunque sul riuso sociale dei beni confiscati è purtroppo tutt'altro che confortante anche lungo la Via Emilia, a vent'anni esatti dall'approvazione della legge che lo prevede come azione principale da compiere nei casi di patrimoni sottratti alla criminalità”<sup>2</sup>.

### **Il consiglio comunale**

ritiene che il sistema migliore per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia sia l'assegnazione per fini sociali

#### **chiede al Sindaco e all'assessore competente:**

- Di sostenere, anche presso il Governo, il valore dell'assegnazione dei beni confiscati per il loro riutilizzo per fini sociali e lasciare come ipotesi residuale la vendita, monitorando nel frattempo, l'attuazione di queste disposizioni normative;

- Di impegnarsi a riferire in Consiglio Comunale sullo stato dei beni confiscati nel nostro territorio;

- Di approfondire il tema, con particolare riferimento ai beni del nostro territorio, avvalendosi anche dell'esperienza delle diverse associazioni citate nell'odg;

- Di farsi parte attiva attraverso il tavolo presso la Prefettura di Modena con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, affinché i beni confiscati presenti sul territorio di Modena vengano utilizzati con scopi socialmente utili, evitandone così l'“impropria” vendita ai privati.

- Di pubblicare sul sito del Comune e altri siti collegati l'elenco dei beni confiscati nel Comune di Modena, entro la fine del 2018.””